

L'acquisto per usucapione compiuto dal coniuge in regime di comunione legale :

CASSAZIONE, sez. II, 23 luglio 2008, n. 20296

Gli acquisti di beni immobili per usucapione effettuati da uno solo dei coniugi, durante il matrimonio, in vigore del regime patrimoniale della comunione legale, entrano a far parte della comunione stessa, non distinguendo l'art. 177, primo comma, lett. a), c.c. tra gli acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivativo. Ne consegue che il momento determinate l'acquisto del diritto *ad usucapionem* da parte dell'altro coniuge, attesa la natura meramente dichiarativa della domanda giudiziale, s'identifica con la maturazione del termine legale d'ininterrotto possesso richiesto dalla legge.

Le posizioni contrattuali

Tra gli autori favorevoli alla comunione dei crediti si discute se il coniuge non contraente acquisti o meno anche lo status di parte del contratto e, separatamente, la possibilità di esperire in nome proprio le azioni che ne derivano.

Riconoscere che entrambi i coniugi divengono parte contrattuale a tutti gli effetti e possono quindi esercitare le relative azioni sembrerebbe la soluzione più consequenziale alla caduta in comunione del credito nascente ex contractu.

Tuttavia parte della dottrina che pur accetta tale premessa, propende per una rilevanza soltanto interna dell'acquisto del credito alla comunione ed esclude che il coniuge estraneo all'atto assuma la piena legittimazione alle azioni che ne derivano.

Se invece si nega la possibilità di ricomprendere i crediti nella comunione legale, ne segue il corollario che il coniuge

estraneo alla stipulazione non è parte del contratto e non è quindi legittimato, né attivamente né passivamente, all'esercizio delle relative azioni. Egli potrà, peraltro, intervenire spontaneamente nel processo, siccome portatore di un sicuro interesse alle sorti dell'acquisto.

Interesse che può essere antitetico a quello del coniuge stipulante, ad esempio ove questi agisse per la caducazione del contratto e, conseguentemente dell'acquisto; in tal caso l'intervento adesivo sarebbe a favore della tesi dell'altro contraente che resiste per la conservazione del contratto.

Frequenti controversie giudiziali sono sorte con riferimento ai **diritti di credito**: la generica formulazione dell'art. 177, comma 1, lett. a), c.c. pone la questione se tra " gli acquisti" che cadono in comunione siano compresi anche quelli aventi ad oggetto diritti di credito.

All'orientamento tradizionale della giurisprudenza che nega che i rapporti obbligatori possano cadere in comunione legale si è di recente contrapposto un

orientamento della stessa giurisprudenza secondo cui sono suscettibili di cadere in comunione non tutti i diritti di credito, ma solo quelli aventi ex se un valore economico.

Con la **sentenza del 9 ottobre 2007, n. 21809** (slide) la Suprema Corte ha aderito alla tesi da ultimo esaminata, superando il proprio tradizionale orientamento contrario.

Chiamati a decidere sulla caduta o meno in comunione di obbligazioni societarie, acquistate con l'impiego dei proventi dell'attività personale e separata di uno dei coniugi, i Supremi giudici affermano in modo perentorio che i titoli di partecipazione azionaria, così come le quote di fondi d'investimento costituendo componenti patrimoniali aventi un loro valore economico, anche se acquistati con i proventi della propria attività personale nel corso del matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione dei beni, entrano a far parte della comunione legale, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 c.c., poste dall'art. 179 c.c..

Ciò in connessione con la ratio della norma, che è quella di fare entrare nella comunione, in linea generale e salvo specifiche eccezioni, qualsiasi bene che il coniuge acquisti nel corso del matrimonio, e considerato che nella realtà economica moderna i valori mobiliari – tra i quali rientrano i titoli azionari – costituiscono una delle forme più diffuse e significative d'investimento della ricchezza.

Comunione legale dei coniugi e quote di partecipazione in società di persone:

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 02/02/2009 n° 2569

La comunione legale dei coniugi comprende le quote di partecipazione in società di persone così come i relativi aumenti effettuati da uno dei coniugi in costanza di matrimonio utilizzando riserve di utili di esercizi precedenti.

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di comunione legale nell'ambito di una controversia tra coniugi, consensualmente separati, che domandavano la divisione dei beni costituenti la comunione.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Bologna aveva ritenuto che l'elenco dei beni in comunione legale comprendesse anche gli aumenti della quota di partecipazione in una società in nome collettivo (solo in seguito divenuta società per azioni) sottoscritti dalla moglie in costanza di matrimonio con denaro contante o con utili non distribuiti negli esercizi precedenti.

Gli ermellini condividono con i giudici di seconde cure la tesi secondo cui la quota sociale debba essere considerata quale bene mobile ai sensi degli artt. 810 e 812 cod. civ. poiché questa può costituire oggetto di trasferimento a terzi inter vivos o mortis causa ed è sottoponibile a

procedura esecutiva: essa va dunque considerata quale cosa immateriale che può formare oggetto di diritti.

Pertanto la partecipazione di uno dei coniugi ad una società di persone, come pure gli aumenti di tale quota di partecipazione, rientrano tra gli acquisti che costituiscono la comunione legale ai sensi dell'art. 177 cod. civ. e sono non beni personali, a meno che non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 179 cod. civ..

La Corte d'Appello motiva correttamente quando afferma che facevano parte della comunione esclusivamente gli aumenti sottoscritti in costanza di matrimonio e non anche la partecipazione di cui la moglie era titolare già da prima del matrimonio. Tuttavia gli stessi giudici della Corte, nel dispositivo della decisione, generalizzando e non reiterando l'esatta distinzione operata in parte motiva, non distinguono tra la partecipazione iniziale acquisita

anteriormente al matrimonio ed i suoi successivi aumenti, così inducendo i giudici di legittimità a cassare con rinvio la sentenza impugnata.

La ricorrente sosteneva però che gli aumenti di capitale non potevano essere considerati come acquisti in comunione legale in quanto effettuati mediante riserve di utili di esercizi sociali precedenti. La Corte precisa che nelle società di persone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2262 e 2293 cod. civ. e diversamente da quanto previsto dall'art. 2433 cod. civ. per le società di capitali, il socio ha diritto all'immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio e ciò proporzionalmente alla propria quota di partecipazione. Da questo deriva che, in caso di mancata distribuzione degli utili e quindi di un loro accantonamento, i singoli soci conservano un diritto di credito nei confronti della società, senza quindi che tali utili vadano ad incrementare il patrimonio sociale. Un eventuale utilizzo degli importi non distribuiti in

precedenza per un aumento del capitale sociale costituisce soltanto una particolare modalità dell'apporto dei soci al capitale stesso.

Pertanto gli aumenti di partecipazione della moglie nella società in nome collettivo, effettuati tramite utili accantonati negli esercizi precedenti, non possono essere riferiti allo status di socio acquisito dalla moglie anteriormente al matrimonio bensì devono essere considerati quali acquisti ex art. 177, comma 1, lett. a, cod. civ..

Da questa breve descrizione del regime della comunione legale dei coniugi si deduce che diventa importante sapere, con certezza, se un bene cade o meno in comunione legale e diventa anche importante individuare tutte le eccezioni alla comunione legale predisposte dal legislatore. A tal proposito la Cassazione ci offre lo spunto

per analizzare l'art. 179 lett. d c.c. secondo il quale sono **beni personali** "i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione" e l'art. 179 lettere f c.c. secondo il quale restano beni personali i beni acquistati dopo il matrimonio "con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. Completa il quadro l'ultimo comma dell'art. 179 del c.c. il quale specifica che l'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge".

Dalla lettura dell'art. 179 si deduce che esistono dei beni pervenuti (acquistati) dopo il matrimonio (quindi pervenuti con un titolo diverso dalla donazione o successione, in quanto questi beni sono automaticamente esclusi della

comunione) i quali anche se sono acquistati dopo il matrimonio possono essere considerati personali, ma, non automaticamente come i beni pervenuti per donazione e successione, ma solo in presenza di alcune condizioni.

Queste condizioni possono essere così elencate: i beni devono essere acquistati con denaro proveniente dalla vendita di altro bene personale (si tratta del c.d. rimpiego di denaro proveniente dalla alienazione di un bene personale es. Tizio coniugato con Caia è proprietario di una casa acquistata prima del matrimonio, decide di vendere detto immobile e con i soldi ricavati dalla vendita vuole comprare un'altra abitazione) o con la permuta con altro bene personale (179 lett. f) oppure il bene deve essere destinato all'esercizio dell'attività professionale del coniuge (179 lett d) , ma non basta perchè l'altro coniuge deve partecipare all'atto di acquisto e rendere una dichiarazione che conferma queste circostanze.

Dopo la sentenza della Cassazione Sez. Un. Civ. del 28 ottobre 2009 n. 22755, che ha affermato che i casi di beni personali sono tassativi (escludendo, di fatto, altre ipotesi volontarie di rifiuto del coacquisto in comunione legale) ed ha anche stabilito che per ottenere la qualifica di bene personale sono necessari tutti e due gli elementi: 1) il denaro proveniente dalla vendita di un altro bene personale o la permuta con altro bene personale (o la destinazione del bene all'attività professionale del coniuge) 2) e la dichiarazione dell'altro coniuge che conferma queste circostanze, in mancanza anche di uno solo di questi elementi il bene cade in comunione legale, questa impostazione è stata confermata anche dalla Cassazione del 2 febbraio 2012 n. 1523 .

La quale afferma :

Cassazione civ. sez. I, del 2 febbraio 2012 n.1523

La natura giuridica e i limiti di efficacia della dichiarazione del coniuge non acquirente, partecipe all'atto di compravendita, sono stati chiariti da Cass., sez. unite 28 ottobre 2009 n. 22755, secondo cui essa si atteggia diversamente a seconda che la personalità del bene dipenda dal pagamento del prezzo con i proventi del trasferimento di beni personali, o alternativamente dalla destinazione del bene all'esercizio della professione dell'acquirente. Solo nel primo caso la dichiarazione del coniuge non acquirente assume natura ricognitiva della natura personale e portata confessoria dei presupposti di fatto già esistenti. Laddove nel secondo – che è quello pertinente nel caso di specie – esprime la mera condivisione dell'intento altrui. Ne consegue che la successiva azione di accertamento della comunione legale sul bene acquistato, mentre è condizionata, nella prima ipotesi, dal regime di prova

legale della confessione stragiudiziale, superabile nei limiti di cui all'art. 2732 cod. civile, per errore di fatto o violenza, nella seconda implica solo la prova dell'effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell'intento manifestato. Si tratta quindi di un accertamento, in punto di fatto, dell'effettiva strumentante dell'immobile alla professione o all'esercizio dell'impresa costituita dopo il matrimonio da uno dei coniugi. Con l'ulteriore corollario che in quest'ultimo caso i beni, inclusi quelli immobili, fanno parte della comunione legale se e nei limiti in cui sussistano alla data del suo scioglimento. L'esclusione definitiva dalla comunione di immobili e mobili registrati, alle condizioni previste dall'art.179, secondo comma, cod. civile, riguarda infatti solo i beni destinati all'esercizio della professione (art. 179, primo comma, lettera d); e non pure i beni destinati ad un'impresa costituita dopo il matrimonio: fattispecie diversa e non equiparabile, il cui regime è interamente regolato dall'art. 178 cod. civ. (Cass.,

sez. 1, 19 settembre 2005, n. 18.456; Cass., sez. 3, 6 dicembre 2007 n. 25448).

Ciò premesso in punto di diritto, la corte territoriale ha accertato con motivazione diffusa, immune da vizi logici, che il F. esercitava attività imprenditoriale nel fondo di cui era diventato unico proprietario a seguito dell'acquisto della quota in questione: attività che ha correttamente ritenuto non incompatibile con la sua qualifica di coltivatore diretto (art. 2083 cod. civ.), tenuto conto delle dimensioni del fondo e dell'esistenza di un'organizzazione di mezzi tipicamente aziendale.

Per quanto concerne la comunione legale e la vendita di un bene (slide).

Amministrazione dei beni in comunione

La disciplina dell'**amministrazione dei beni in comunione legale** ha rappresentato uno dei principali **esempi della mutata visione della famiglia a seguito della riforma del 1975** e anche uno dei maggiori punti critici che il legislatore dell'epoca si è trovato ad affrontare.

Infatti, essa doveva rispecchiare, e nei fatti rispecchia, il principio che ha ispirato la nuova concezione di famiglia contenuta nella legge del '75, diretto a **tutelare l'uguaglianza e la parità tra i coniugi** nel rispetto dell'articolo 29 della Costituzione.

L'**articolo 180 del [codice civile](#)**, che regolamenta l'amministrazione dei beni della comunione, riflette, infatti, il **principio inderogabile di parità tra i coniugi di cui all'articolo 210 c.c.**

Esso sancisce che *"l'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano **disgiuntamente ad entrambi i coniugi**. Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali*

*si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano **congiuntamente ad entrambi i coniugi**".*

Vediamo quindi, più nel dettaglio, come va gestita l'amministrazione dei beni in comunione legale.

Amministrazione affidata a entrambi i coniugi:

Come accennato, gli atti di **ordinaria amministrazione** e la relativa **rappresentanza processuale** possono essere compiuti da ciascun coniuge **singolarmente**, senza che sia necessario acquisire il consenso anche dell'altro.

Lo stesso non può dirsi per gli **atti di straordinaria amministrazione**, per la **stipula di contratti** per l'acquisto o la cessione di diritti personali di godimento, come ad esempio la [locazione](#), e per la relativa **rappresentanza processuale**. Questi, infatti, debbono necessariamente essere compiuti con il **consenso di entrambi i coniugi**.

Rifiuto del consenso:

Il consenso a uno degli atti per i quali esso è necessario può essere, innanzitutto, **espressamente rifiutato** da uno dei due coniugi.

In tal caso, l'atto non potrà essere legittimamente compiuto.

Ciò a meno che esso non risulti necessario nell'**interesse della famiglia** o dell'**azienda** eventualmente gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio. In tal caso, l'altro coniuge potrà chiedere al giudice di essere **autorizzato** a compiere comunque l'atto, nonostante il dissenso.

Assenza di consenso:

Può anche accadere, tuttavia, che il consenso non sia espressamente rifiutato ma manchi.

In tal caso si possono verificare due diverse situazioni.

Innanzitutto, l'atto compiuto da un coniuge in assenza del consenso dell'altro potrà essere **convalidato** da quest'ultimo, divenendo pienamente **valido**.

Tuttavia, l'atto compiuto potrebbe anche **non** essere **convalidato**.

A tal proposito occorre fare una distinzione.

Se l'atto posto in essere ha per oggetto un **bene immobile** o un **bene mobile registrato** esso è **annullabile** nel **termine massimo di un anno** dal momento in cui l'altro coniuge ne ha avuto conoscenza o dalla sua trascrizione o dallo scioglimento della comunione.

Se, invece, l'atto posto in essere ha per oggetto un **bene mobile non registrato** esso è **efficace**. Tuttavia, in capo al coniuge che lo ha posto in essere sorge l'obbligo di **ricostituire la comunione** nello stato in cui si trovava prima del compimento dell'atto o, se ciò non è possibile, al **pagamento dell'equivalente**.

Amministrazione affidata a un solo coniuge:

Al ricorrere di determinate circostanze, l'amministrazione dei beni in comunione legale può essere **affidata** anche a **un solo coniuge**.

Tale legittimazione può aversi, innanzitutto, per **autorizzazione del giudice** nei casi in cui uno dei coniugi sia lontano o vi sia altra ragione che gli **impedisca di occuparsi dell'amministrazione** e, su **procura dell'altro coniuge**, nei casi di gestione comune di azienda, con riferimento agli **atti necessari all'attività di impresa**.

La legittimazione può aversi, poi, in forza di un vero e proprio **provvedimento giudiziale di esclusione** di un coniuge dall'amministrazione dei beni.

Più nel dettaglio, l'esclusione è **automatica** in caso di **interdizione**, mentre può essere disposta su **istanza dell'altro coniuge** nel caso in cui il soggetto interessato sia

un **minore**, non possa amministrare a causa di un **impedimento** o, infine, **amministrare male**.

In ogni caso, il **coniuge che sia stato escluso** dall'amministrazione dei beni in comunione può sempre chiedere, una volta che sia **cessata la causa di esclusione**, di essere **reintegrato nei propri diritti e poteri**.

Espropriazione immobiliare: quando l'immobile ricade nella comunione legale dei beni.

Il pignoramento immobiliare è una delle tipologie di espropriazione forzata previste dal Titolo II del [Codice di Procedura Civile](#) (artt. 483 e ss. c.p.c.).

Affinchè l'atto di pignoramento sia opponibile ai terzi in buona fede, occorre che l'atto stesso sia **trascritto entro 30 giorni dalla notifica.**

Qualora l'immobile che si intende pignorare sia **un bene personale ex art. 179 civile** o il debitore non sia coniugato, ovvero il debitore seppur coniugato sia in **regime convenzionale di separazione dei beni**, *nulla quaestio.*

Ma se il bene da pignorare cade in comunione legale dei beni e si è creditori personali del singolo coniuge, come agire affinché il pignoramento non risulti viziato?

Sulla questione vi è stato un acceso dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.

La comunione legale è ben diversa dalla comunione disciplinata ex artt. 1100 e ss. c.c.: ed infatti, il proprietario di un bene ricadente in comunione è comproprietario del bene stesso *pro quota*.

A contrario, i coniugi sono proprietari degli immobili ricadenti in comunione legale per intero (cfr, *ex plurimis* Cass. 24 luglio 2012, n. 12923; Cass., ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass. 7 marzo 2006, n. 4890).

Questa è stata la base di partenza della pronuncia della Corte di Cassazione n. 6575/2013 che, ad oggi, sembra aver sopito la *querelle*.

Ed infatti, da questa sostanziale differenza discende **la diversa procedura da seguire per effettuare correttamente un pignoramento immobiliare.**

In particolare, la Corte, sul punto, ha affermato il seguente principio di diritto: ***“la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione”.***

Preliminarmente, occorrerà accertarsi dell'effettivo regime patrimoniale dei coniugi: ciò emerge dall'estratto dell'atto di matrimonio del debitore.

In secondo luogo, l'atto di pignoramento dovrà essere **notificato al debitore e trascritto nei suoi confronti per l'intero (quota 1/1)**; in più, anche l'altro **coniuge non debitore dovrà ricevere l'avviso** ex art. 599 c.p.c..

Quanto sopra, non perché al coniuge non debitore possa ascrivere un diritto ad agire in opposizione all'esecuzione, ma poiché questi potrebbe intervenire in giudizio eccependo che il bene pignorato eccede il valore del 50% dell'intero patrimonio della comunione legale, affinché, all'esito della vendita, la metà del ricavato non potrà essere oggetto di distribuzione ai creditori.

Ed ancora, al coniuge non debitore dovranno essere applicati gli artt. 498 e 567 c.p.c., ossia anche rispetto a quest'altro coniuge vi sarà la necessità di effettuare l'avviso ai suoi creditori iscritti personali, nonché di allegare la documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa.

Giova, altresì, ricordare che **il coniuge non debitore e non esecutato ha diritto a partecipare all'acquisto dell'immobile** pignorato, ex art. 604 c.p.c..

In sintesi, il creditore personale di un coniuge non può pignorare solo la metà dell'immobile, ma l'intero cespite in comunione, per poi soddisfarsi - in sede di distribuzione - del ricavato, pur nei limiti della quota spettante all'obbligato. Ciò in quanto - ricorda la Cassazione -

“ammettere un'espropriazione per la sola quota della metà (del coniuge debitore) significherebbe consentire l'assegnazione della quota dell'esecutato anche agli

estranei, o, ancor peggio, la sua vendita giudiziaria con l'introduzione, all'interno di un bene che per definizione è restato nella comunione legale, di un estraneo a quest'ultima".

Da ciò discende la messa in vendita o l'assegnazione del bene per intero e lo scioglimento della comunione legale limitatamente a quel bene. **Tale scioglimento si perfezionerà a seguito dell'emanazione del decreto di trasferimento**, con diritto del coniuge non debitore -in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato dallo scioglimento della comunione- ad ottenere il controvalore lordo del bene nel corso della medesima procedura.

Dunque, la procedura di espropriazione forzata di un immobile che ricada nella comunione legale dei beni, qualora il creditore sia personale del singolo coniuge,

dovrà osservare questi passaggi. Altrimenti, risulterà viziata e il Giudice dell'Esecuzione dovrà dichiarare l'improcedibilità.

Il coniuge in comunione dei beni non sempre è litisconsorte necessario nei procedimenti civili

Corte di Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 16559 del 2 Luglio 2013. Deve escludersi che, in riferimento all'azione di **risoluzione per inadempimento di un atto di compravendita**, promossa dall'alienante nei confronti dell'acquirente, sussista un'ipotesi di litisconsorzio necessario del coniuge in comunione legale di quest'ultimo, rimasto estraneo alla stipulazione del contratto, dovendosi ritenere che la pronuncia richiesta al giudice incida sull'atto e non sul diritto del coniuge non

stipulante. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 2 luglio 2013, n. 16559.

Il fatto riguarda l'acquisto di un appezzamento di un terreno da parte di un soggetto, dal quale conseguiva pronuncia di risoluzione dell'atto di compravendita per inadempimento contrattuale da parte dell'acquirente. Il coniuge dell'acquirente si rivolge alla Suprema Corte sostenendo che l'acquisto era stato effettuato durante il matrimonio, che i due coniugi si trovavano in **comunione legale dei beni**, e che quindi, l'opponente doveva ritenersi litisconsorte pretermesso nella causa che aveva determinato la [risoluzione del contratto](#), e chiedeva che venisse dichiarata la nullità e l'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza di risoluzione, e che, essendo in comunione pro-indiviso con il coniuge del fondo acquistato, venisse attribuita all'opponente, ai sensi dell'articolo 938, [codice civile](#), la proprietà dell'edificio realizzato sul fondo controverso.

Qualora uno dei coniugi, in comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida **direttamente e immediatamente sul diritto**, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla **validità ed efficacia del contratto** (Cass. Sez. Un. 23-4-2009 n. 9660; Cass. Sez. Un. 22-4-2010 n.9523; Cass. 29-1-2013 n. 2082). Pertanto, per stabilire se, nell'ipotesi in cui l'atto acquisitivo o l'atto di alienazione sia stato concluso da uno solo dei coniugi, sia necessaria o meno l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro coniuge, deve valutarsi se la decisione richiesta incida direttamente sull'atto oppure sul diritto.

Litisconsorzio necessario del coniuge in comunione legale nel giudizio di risarcimento danni da inadempimento contratto compravendita

Corte di Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 18864 del 7 agosto 2013. Secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 17952/2007), nell'azione prevista dall'articolo 2932, codice civile, promossa dal promissario acquirente, per l'adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia **stipulato il preliminare senza il consenso dell'altro coniuge**, quest'ultimo deve considerarsi **litisconsorte necessario** del relativo giudizio, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro. E' quanto

stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con sentenza 7 agosto 2013, n. 18864.

E invero, al coniuge rimasto estraneo al negozio va riconosciuto **l'interesse a partecipare ai relativi giudizi**, in quanto, pur se non è rimasto personalmente obbligato e se non è corresponsabile assieme al coniuge stipulante, unico obbligato, tuttavia la sentenza, che ai sensi dell' articolo 2932, codice civile, è **sostitutiva del contratto definitivo non concluso**, produce effetti traslativi nella sfera giuridica dell'altro coniuge, rimasto fino a quel momento comproprietario del bene, attesa la natura meramente obbligatoria del contratto preliminare stipulato dall'altro coniuge. La questione che si pone, infatti, non è se il contratto sia o meno opponibile al coniuge che non è stato parte nel negozio, quanto piuttosto – non diversamente dalla ipotesi in cui entrambi i coniugi promittenti siano intervenuti nell'atto obbligandosi al trasferimento del bene da loro promesso in vendita – che legittimati a resistere nel giudizio promosso dal promissario acquirente ai sensi

dell'articolo 2932, [codice civile](#), siano tutti i soggetti nei cui confronti è destinata a produrre effetti la sentenza costitutiva che tiene luogo del mancato consenso alla stipula del definitivo.

Comunione de residuo

Come noto, dopo lo scioglimento della comunione legale per le cause legalmente previste (cfr. l'art. 191 cc), si procede con la divisione dei beni dei coniugi facenti parte della comunione medesima.

Un problema di particolare rilievo con riferimento a tale divisione è quello inerente i **beni della c.d. comunione de residuo**. A mente degli artt. 177 e 178 cc, infatti, sussiste una determinata categoria di beni che formano oggetto di comunione (e sono conseguentemente soggetti alla divisione) soltanto se non consumati all'atto dello scioglimento della comunione legale. Si tratta, per quanto in questa sede interesse, dei **proventi dell'attività**

separata e dei frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi.

Secondo un orientamento della Suprema Corte, infatti, anche se tali beni formano parte della comunione solo laddove non consumati all'atto dello scioglimento della comunione legale, vi sarebbe **l'onere**, da parte del coniuge titolare dei beni di provare che tali **beni siano stati destinati alla soddisfazione degli interessi della famiglia** o destinati **ad investimenti** già caduti in comunione, dovendo, in difetto di tale prova, provvedere a **ricostituire la comunione**. In tale prospettiva, il coniuge debole avrebbe un'aspettativa giuridicamente tutelata anche in costanza di comunione legale sui beni costituenti la c.d. comunione de residuo.

Ne consegue, poi, che, secondo il riportato orientamento, il coniuge debole beneficerebbe di un considerevole alleggerimento dell'onere della prova in sede di divisione, essendo unicamente tenuto a fornire la **prova della realizzazione di redditi** da parte dell'altro coniuge che, al

contrario, finirebbe per essere onerato di una prova alquanto difficoltosa di aver destinato tali redditi ai bisogni della famiglia subendo, in difetto, la conseguenza di dover **imputare fittiziamente tali redditi alla propria quota in sede di divisione.**

La giurisprudenza dominante, tuttavia, anche alla luce del tenore letterale dell'art. 177 cc che non pone alcun vincolo di destinazione in ordine ai beni della comunione de residuo, afferma la **libera disponibilità da parte del coniuge che ne è titolare**, dei beni destinati a cadere in comunione de residuo; sulla base di tale orientamento, dunque, i beni della comunione de residuo, in **costanza di matrimonio, si considerano come beni personali** del coniuge percettore che ne potrà liberamente ed autonomamente disporre.

Per la tesi del vincolo di destinazione sui beni destinati a cadere in comunione de residuo e sugli oneri probatori gravanti sul coniuge percettore in sede di divisione

Cassazione Civile Sez. I del 10 ottobre 1996 n. 8865

L'art. 177 lett. b) e c) c.c., nella parte in cui prevede che divengano oggetto di comunione, al momento dello scioglimento di questa "i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati" nonché "i proventi della attività separata di ciascuno dei coniugi, se allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati", deve essere interpretato nel senso che costituiscono oggetto della cd. comunione "de residuo", tutti i redditi percetti e percipiendi rispetto ai quali il titolare dei redditi stessi non riesca a dare la prova che o sono stati consumati per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione. (Nella specie, nell'ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, pretendendo la moglie la condanna del marito, esercente una florida impresa di allevamento di suini, al

versamento della "metà dei suoi redditi non utilizzati fino allo scioglimento della comunione" i giudici del merito avevano rigettato la domanda, sul rilievo che pure essendo emersa l'esistenza, in favore del marito, di elevati redditi, derivanti dall'esercizio della detta impresa, non risultavano apprezzabili disponibilità liquide, al momento della cessazione della comunanza dei rispettivi proventi. In termini opposti la S.C. ha cassato tale capo della pronuncia impugnata, enunciando il principio di diritto riassunto sopra).

Cassazione Civile Sez. I del 17 novembre 2000 n. 14897

Costituiscono oggetto della comunione cosiddetta "de residuo", ai sensi dell'articolo 177 lett. c) c.c., non solo quei redditi per i quali si riesca a dimostrare che sussistano ancora al momento dello scioglimento della comunione ma anche quelli, percetti e percipiendi, rispetto ai quali il coniuge titolare non riesca a dimostrare che siano stati

consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui ricadevano in comunione de residuo le somme depositate su un conto corrente cointestato, ritirate prima della separazione e asseritamente utilizzate per l'attività d'impresa del coniuge prelevante).

Per la tesi della libera disponibilità dei beni della comunione de residuo in costanza di matrimonio

Cassazione Civile Sez. I del 07 febbraio 2006 n. 2597

L'art. 177 lett. c) c.c. esclude dalla comunione legale i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione.

Nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi, ed in particolare con riferimento al regime della comunione legale, l'art. 177 lett. c) c.c. esclude da questa i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi se tali proventi siano stati consumati, anche per fini esclusivamente personali, in epoca precedente allo scioglimento del regime legale.

I proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche se per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione, sono esclusi dall'oggetto della comunione legale dei beni.
